



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 21, del mese di Marzo alle ore 18:00, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 7191/2018 DECRETO N. 27

COMUNE DI MELDOLA-II° VARIANTE DI PIANO OPERATIVO COMUNALE CON INSERIMENTO DI UN NUOVO ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 E SS.MM.II. ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. 46 DEL 28/07/2017 AI SENSI DELL'ART.34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.:- FORMULAZIONE RISERVEAI SENSI DELL'ART.34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.- ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.;- ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Vista la documentazione trasmessa inerente la II° variante al Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Meldola, adottata con del. C.C. n. 46 del 28/07/2017, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 20 del 24/03/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", pervenuta a questa Amministrazione in data 29/09/2017 ed assunta al prot. n. 24746 di pari data, con richiesta di pareri di competenza;

Premesso che il Comune di Meldola ha compiuto integralmente il passaggio della propria strumentazione urbanistica alla nuova disciplina definita dalla L.R. 20/2000 essendo dotato di:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14/09/2006 con la quale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Forlì-Cesena assume valore ed effetti del PSC Comunale;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 60 del 29/09/2008 e successive varianti;
- Piano Operativo Comunale (POC), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2014 ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il POC, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;
- è predisposto in conformità al PSC e non può modificarne i contenuti fondamentali;
- contiene un apposito elaborato denominato Documento Programmatico per la Qualità Urbana (DPQU) che, individua i fabbisogni di dotazioni territoriali e di infrastrutture perseguendo gli obiettivi del miglioramento del benessere ambientale, della qualità urbana e della sostenibilità;
- contiene la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
- contiene una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indica i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni;

Richiamate le competenze provinciali relative al procedimento di approvazione del POC e delle sue varianti:

- formulazione di riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore ai sensi dell'art. 34 (comma 6) della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

inoltre, nell'ambito delle riserve:

- espressione del parere geologico-sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii., sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio;
- espressione in merito alla valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. b), della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. previa trasmissione delle osservazioni pervenute;

Dato atto che la variante al POC in oggetto, si compone dei seguenti elaborati tecnici, così come definiti in seno alla delibera di adozione C.C. n. 46 del 28/07/2017:

- a) Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28/07/2017;
- b) Documento programmatico per la qualità Urbana;
- c) Condizioni di fattibilità Economico finanziaria;
- d) Scheda di assetto Urbanistico;
- e) Tavola d'inquadramento cartografico parte Nord-Pianificazione Commerciale 2° Variante POC;
- f) Tavola d'inquadramento cartografico parte Nord-Individuazione interventi inclusi nella 2° Variante POC;
- g) Relazione di valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale;
- h) Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

- i) Relazione Geologica;
- j) Programma delle Opere Pubbliche 2017-2018;
- k) Pianificazione Urbanistica Commerciale; Documento programmatico per la qualità urbana;
- l) Schede di assetto urbanistico;
- m) Tavola di inquadramento cartografico parte Nord – Individuazione interventi inclusi nella Variante al POC;
- n) Relazione di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale;
- o) Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii;

Dato atto inoltre che:

- a seguito dell'esame degli atti acquisiti, questa Provincia, con nota del 26/10/2017 registrata al prot. prov.le n. 27463, ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Meldola richiesta di integrazioni alla documentazione del Piano e interruzione dei termini, al fine della compiuta espressione dei pareri di competenza;
- in data 23/01/2018 (agli atti con prot. prov.le n. 1821 del 24/01/2018) il Comune di Meldola ha trasmesso alla scrivente Amministrazione le integrazioni richieste, unitamente alle due osservazioni presentate sullo strumento in oggetto;

Richiamato le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 4 “Attuazione della degli strumenti urbanistici vigenti” della L.R. 24 del 21/12/2017 “Disciplina Regionale sulla Tutela ed l'Uso del Suolo” in merito al completamento dei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della stessa Legge.

Richiamati inoltre i contenuti del POC così come definiti dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

1 – I Contenuti della variante al POC

La seconda variante al POC di Meldola propone una unica scheda di attuazione che interessa il centro abitato del comune e prospetta la trasformazione di tre specifici comparti:

Il primo comparto (Comparto 1) prevede la realizzazione di due distinte destinazioni: residenziale e commerciale; la zona commerciale è caratterizzata dall'insediamento di una Media Struttura di Vendita con S.V. non superiore a 1.500 mq. da destinarsi a categoria merceologica Alimentare e non Alimentare, e con una SUL massima complessiva pari a mq. 2.730; la zona residenziale invece prevede funzioni residenziali, terziarie compatibili, esercizi pubblici e strutture di vendita con superfici di 250 mq. di S.V., sino ad un massimo del 30% della SUL totale definita in mq. 2.205; l'attuazione di tale è demandata ad un Piano Urbanistico Attuativo.

Il secondo comparto (Comparto 2) prevede la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti;

Il terzo comparto (Comparto 3), è un area esistente, da assoggettare ad intervento diretto con destinazione d'uso inalterata “commerciale” (la variante propone il trasferimento della superficie pari a 650 mq. di S.V. alimentare esistente al comparto 1) per l'insediamento di una attività non alimentare di 650 mq. di S.V. ampliabili sino ad 800 mq. previo reperimento delle superfici da destinare a standard in coerenza alla legislazione vigente in materia.

Gli interventi proposti, ad esclusione dei “lotti” 1B e 1C individuati nella scheda di POC, concorrono alla realizzazione delle opere di compensazione definite in:

- intervento di riqualificazione della Piazza Felice Orsini come da progettazione da concordare e definire con l'Amministrazione comunale;
- fornitura di corpi illuminanti con tecnologia a led per la sostituzione di una parte di quelli della pubblica illuminazione esistenti ;

2 - Contenuti relativi al documento di Valsat

L'Amministrazione comunale ha redatto un'apposito documento di ValSAT ad integrazione del documento predisposto complessivamente per il POC. Il Rapporto Ambientale è stato strutturato in tre parti:

- la prima parte descrive la metodologia utilizzata rispetto alle disposizioni normative vigenti;
- la seconda parte analizza gli esiti delle valutazioni condotte sia di compatibilità delle previsioni rispetto ai vincoli paesistici e definiti dal PSC sia rispetto agli effetti dei sistemi che presentano maggiori criticità (mobilità, inquinamento elettromagnetico, acustico, atmosferico);

- la terza parte propone una sintesi del sistema di indicatori di base, definendo il ruolo di monitoraggio;

Atteso, in relazione alla procedura di valutazione ambientale, che:

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
 - Azienda USL di Forlì;
- dagli enti succitati sono pervenuti i seguenti pareri:
 - ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e Azienda USL di Forlì con nota assunta al prot. Prov.le n. 900 del 12/01/2018 hanno espresso parere favorevole con prescrizioni;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22/12/1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19/12/2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14/09/2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24/09/2007;

Vista inoltre:

- la Variante al PIAE approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del D.Lgs. n. 152 del 2006, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 03/02/2014;
- “Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 1/3 del 27/04/2016;

Richiamati, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., i contenuti del POC;

Dato atto che questa Provincia ha esaminato il Piano in oggetto, per la formulazione:

- delle riserve ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. relativamente a quelle previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore (parte A);
- dell'espressione in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (parte B);
- del parere di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere che la Provincia deve rilasciare nell'ambito degli atti di assenso resi dalla stessa nel corso del procedimento di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali (parte C);

Considerate le premesse illustrative sin qui descritte, si svolgono le seguenti valutazioni finalizzate all'espressione dei pareri di competenza come di seguito riportati:

A) ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

1. COERENZA E RAPPORTO CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE E LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Coerenza con il dimensionamento del PSC

Gli elaborati della variante al POC affrontano il tema del dimensionamento; la relazione tecnica, rappresenta tutti gli interventi previsti sia dalla prima variante al POC che delle variante in oggetto distinguendo le funzioni residenziali e produttive, attestando che le quote utilizzate complessivamente rispondono a quelle definite ai commi 4 e 6 dell'art. "Articolazione del dimensionamento del Piano" delle norme del PSC. Si rileva tuttavia che la variante non affronta il tema dell'adeguatezza delle dotazioni territoriali come richiesto nelle norme del PSC;

A.1) Al fine di assicurare la coerenza con quanto definito dai commi 4 e 6 dell'art. 3.3 "Articolazione del dimensionamento del Piano" delle norme del PSC, è necessario integrare gli elaborati del POC attestando l'adeguatezza delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture tecnologiche e della mobilità che costituiscono preconditione alla conformazione degli insediamenti proposti nel procedimento in oggetto;

Tavola dei Vincoli

La variante al POC di Meldola non propone tra i suoi elaborati costitutivi la "Tavola dei vincoli" ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter dell'art. 19 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Nelle integrazioni presentate, l'Amministrazione comunale ha prodotto un elaborato denominato "Riassunto dei vincoli" nel quale sono contenuti per ogni nuova area inserita nel POC gli stralci relativi delle tavole paesistiche del PSC.

Si ritiene tuttavia che tale rappresentazione disattenda complessivamente le finalità definite al comma 3 bis dell' ex art. 19 della L.R. 20/000 volte ad *"assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e, conseguentemente, semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica della conformità degli interventi di trasformazione progettati"*;

A.2) Precisato che ai sensi del comma 3 ter la Tavola dei vincoli costituisce, a pena di illegittimità, elaborato costitutivo del POC e delle relative varianti, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le loro previsioni, si ritiene necessario che il Comune adempia in modo compiuto alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. redigendo la Tavola dei vincoli quale elaborato costitutivo del POC e della variante in oggetto.

A.3) E' necessario inoltre integrare ai sensi del comma 3 quinquies il Rapporto Ambientale con un apposito capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dia atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato".

Procedimenti avviati

A.4) In riferimento ai procedimenti di variante al POC in itinere, **si richiama la necessità che l'Amministrazione assicuri il pieno coordinamento e l'integrazione tecnica dei contenuti delle varianti in corso agli strumenti di Pianificazione menzionati, al fine di assicurare una univoca e certa disciplina di intervento.**

2-MODIFICHE AI COMPARTI DI ATTUAZIONE DEL POC

In relazione a quanto proposto si rileva:

Comparto 1

Il PSC classifica tale comparto come “Ambito urbano consolidato A10” - “previsione a destinazione produttiva o residenziale confermata da PRG approvato”. L'Amministrazione comunale, propone per ambito l'assoggettamento a Piano Attuativo che dovrà dettagliare e definire l'assetto sia delle dotazioni che delle funzioni previste.

Nel comparto la scheda prevede la realizzazione di una media struttura di vendita sino ad un limite di 1500 mq di S.V. di categoria funzionale alimentare e non alimentare.

A.5) Posto che la categoria merceologica determina la quantificazione degli standard pertinenziali, **si ritiene necessario precisare in coerenza con la D.C.R. n. 1253/1999 e ss.mm.ii., che per la determinazione degli standard, nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva.**

Visto inoltre che nella stessa zona è ammessa la possibilità di insediare esercizi di vicinato con Superficie di Vendita pari a 250 mq. di S.V., sino ad un massimo del 30% della SUL totale definita in mq. 2.205 si precisa quanto segue:

A.6) La D.C.R. n. 1253/1999 e ss.mm.ii. classifica gli esercizi di vicinato come *esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti* dispone che gli esercizi di vendita; la stessa deliberazione definisce inoltre che “Per popolazione residente si intende quella risultante dal dato anagrafico riferito al 31 dicembre dell'anno precedente”; **si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale garantisca il rispetto delle disposizioni regionali, assicurando che la superficie degli esercizi di vicinato sia adeguatamente rapportata alla popolazione residente;**

A.7) La su citata Deliberazione di Consiglio Regionale, al punto 1.7, definisce i centri commerciali di vicinato come *quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una medio-piccola struttura; Deve essere considerata comunque unitariamente e quindi grande struttura di vendita l'aggregazione di più esercizi commerciali, che superi i limiti dei 1500 mq. di SV nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e i 2.500 mq. di SV nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, collocati in unità edilizie fisicamente accostate.* Posto che la conferma delle previsioni di tali tipologie è assegnata alla pianificazione provinciale, **si ritiene necessario, anche in relazione a quanto definito al precedente punto A.6), che l'Amministrazione comunale garantisca che l'aggregazione delle strutture commerciali proposte non configuri un centro commerciale di vicinato.**

A.8) Rilevando inoltre che, sia il comparto 1 sia il comparto 2 ove è prevista la realizzazione di un distributore di carburanti, insistono su “Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei” **è necessario che l'Amministrazione comunale garantisca il rispetto delle condizioni stabilite all'art. 28 delle norme del PTCP definendo all'interno della scheda di POC tutte le condizioni per la realizzazione delle opere.**

A.9) Si rileva infine che gli stessi comparti ricadono entro il perimetro delle zone da sottoporre a progetti di tutela recupero e valorizzazione; **l'Amministrazione comunale dovrà, infine verificare, che l'area non sia interessata da progetti di tutela come definiti dall'art. 32 delle norme del PTCP e/o assicurare che gli interventi proposti non siano in contrasto con progetti di tutela già assunti e/o in previsione.**

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Visti gli specifici contenuti del Rapporto Ambientale redatto dal Comune, in relazione alla Valutazione di

Sostenibilità Ambientale e Territoriale della variante al POC in oggetto, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale individuati, delle due osservazioni presentate, coerentemente alle analisi ed alle valutazioni espresse nell'elaborato di ValSat, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

Sistema della Mobilità

La scheda di POC prospetta l'accessibilità ai comparti 1 e 2 attraverso la realizzazione di una nuova rotatoria in una zona prossima alla rotatoria esistente sulla S.P. 4.

La relazione sullo studio del traffico dovrebbe analizzare con adeguata precisione lo scenario futuro dei flussi di traffico, indotti dalle nuove previsioni, che consentirebbero di valutare nel dettaglio anche le possibili interferenze fra la rotatoria esistente e quella prospettata.

B.1) Pertanto al fine di consentire alla Provincia di esprimere un parere favorevole in qualità di Ente proprietario e gestore della S.P.4 e conseguentemente validare l'accessibilità ai comparti 1 e 2 proposta dall'Amministrazione comunale nella scheda di POC, è necessario che in sede di pianificazione attuativa vengano, prodotti, analizzati e valutati i seguenti approfondimenti:

- eseguire una campagna, concordata con questa Amministrazione provinciale, dei rilievi dei flussi di traffico sulla S.P. 4, misurando i flussi oltre che nella sezione relativa al km 79+800, in una sezione a monte della rotatoria di progetto, ritenendo che in tale parte dell'infrastruttura viaria esistano dei volumi di traffico significativamente consistenti; è necessario rilevare i flussi di traffico anche nella strada comunale via Roma per avere un quadro completo ed esaustivo dei transiti. Le rilevazioni così effettuate devono essere rappresentate in un apposito elaborato a firma di un tecnico abilitato al fine di verificare la veridicità e l'attendibilità dei dati raccolti;
- la stima del traffico indotto dal nuovo insediamento deve essere supportata da valutazioni analitiche predisposte sulla reale ricettività della struttura nel suo complesso (tipologia delle attività – Sup. di vendita – Sup. parcheggi di standard e pertinenziali – posti auto);
- i rilievi del traffico utili per il calcolo della rotatoria vanno eseguiti nell'ora di punta (presumibile venerdì o sabato nelle ore 17,30/18,30) a cui vanno sommati i flussi del traffico indotto di cui al punto precedente e quelli relativi al nuovo scenario post operam (si stima un incremento di traffico dalla via Roma verso il centro commerciale). L'elaborato dovrà analizzare i dati anche attraverso l'utilizzo di schemi grafici indicanti i singoli flussi;
- il traffico rilevato dovrà essere omogeneizzato per veicoli equivalenti tenendo conto del traffico pesante, che rappresenta una quota significativa dei flussi di traffico lungo la S.P. 4;
- è necessario eseguire la valutazione del livello di servizio nello scenario ante e post operam dimostrando che gli interventi proposti non configurano un peggioramento del livello di servizio attuale della S.P. 4; diventa pertanto fondamentale prevedere eventuali opere per mitigare gli effetti negativi sulla circolazione della Strada Provinciale;
- dovrà essere eseguito il calcolo analitico complessivo della funzionalità delle due rotatorie, analizzando i singoli flussi dei rami con metodo di calcolo specifico in maniera da calcolare i tempi di attesa, la conseguente lunghezza di coda e l'eventuale interferenza tra le due rotatorie che non deve sussistere.

B.2) Condividendo inoltre le prescrizioni degli Enti Ambientali coinvolti nel procedimento in corso, si ritiene necessario, individuare l'accessibilità del distributore di carburanti (Comparto 2) esclusivamente dalla S. P. 4, con entrata ed uscita unicamente nel senso di marcia con svolta a destra, sino all'eventuale conformazione e realizzazione della rotatoria come definita al precedente punto B.1).

B.3) Ritenuto inoltre che le riserve formulate al precedente paragrafo, le prescrizioni contenute nell'elaborato di ValSAT e nei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, assicurano la sostenibilità degli interventi proposti si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale integri la scheda di POC con tutte le prescrizioni e le misure di sostenibilità previste, nella Relazione di ValSAT, nelle riserve del presente atto di cui al paragrafo A) nonché dalle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti Ambientali consultati.

C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI

DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008;

I comparti 1 e 2, oggetto di nuova edificazione nella presente Variante, sono ubicate immediatamente a Nord del centro storico di Meldola, in ambito di bassa collina, ad una quota media di 54 mslm, sui depositi alluvionali terrazzati del Fiume Bidente. La morfologia è sub-pianeggiante, leggermente digradante verso il corso del fiume, e la geologia piuttosto semplice, con una copertura di sedimenti fini, argilloso – limosi, cui seguono i sedimenti ghiaiosi e sabbiosi, in appoggio sul substrato marino, qui costituito dalla Formazione delle Argille Azzurre plioceniche. Lo spessore della copertura alluvionale è di pochi metri. **A causa della possibile variabilità laterale e verticale della litologia dei sedimenti, le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali.**

Idrogeologia: durante l'esecuzione delle prove, non è stata rilevata la presenza di falda. Si ritiene, però, che all'interno del materasso ghiaioso sia presente una falda drenata dal fiume, posto ad una quota più bassa e connesso ai terrazzi. **Tale situazione evidenzia una potenziale vulnerabilità degli acquiferi, di cui bisognerà tener conto nelle successive fasi di pianificazione e attuazione delle previsioni, in particolare per la realizzazione del distributore di carburanti, attraverso la realizzazione di appositi accorgimenti progettuali (vasche di prima pioggia, depositi a doppia parete, impermeabilizzazione della rete fognaria...), peraltro già previsti dalle normative vigenti, per limitare il rischio di inquinamento della falda e del fiume drenante.** Si evidenzia, inoltre che la zona ricade in ambito di cui all'art. 28 “*Zone di tutela dei corpi idrici superficiali*” delle norme del PTCP e pertanto soggetta alla relativa normativa.

Sismica: le caratteristiche litologiche dei sedimenti permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma e le analisi effettuate per la Microzonazione Sismica comunale, non hanno evidenziato il rischio di significative amplificazioni dovute a fattori stratigrafici, con l'assenza di contrasti di impedenza nel sottosuolo ed una frequenza propria di sito intorno a 8 Hz, presumibilmente al di fuori del campo di interesse ingegneristico dell'area. Tali dati sono stati confermati dai risultati della prova passiva di registrazione del rumore sismico con tecnica H/V.

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nella relazione geologica trasmessa, a firma del Dott. Geol. Giorgio Frassinetti, esprime **parere favorevole** nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

C.1) Le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali;

C.2) E' necessario approfondire, in fase di PUA e di progettazione esecutiva, il tema della possibile vulnerabilità degli acquiferi e proporre specifici accorgimenti progettuali di abbattimento del rischio.

Richiamate le premesse narrative;

Dato atto che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al Responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Meldola di assumere le proprie decisioni e proseguire celermente la propria azione pianificatoria;

DECRETA

1. di esprimere, in relazione alla Variante al POC del Comune di Meldola adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/07/2017, le riserve ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii, di cui ai punti da A.1 ad A.9, contenute ed illustrate nella parte narrativa alla sezione A) del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., una valutazione ambientale positiva, alle condizioni di cui ai punti da B.1 a B.3 contenute ed illustrate nella parte narrativa alla sezione B) del presente atto;
3. di esprimere parere favorevole, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, con le prescrizioni indicate ai punti C.1 e C.2 contenute ed illustrate nella parte narrativa alla sezione C);
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Meldola per l'assunzione delle decisioni in merito alle riserve e condizioni sopra formulate ed per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato **immediatamente eseguibile** e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

(Decreto prot. n. 4191 del 31/03/18)

Il sottoscritto ing. STEFANO RASTELLI - Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

La sottoscritta arch. ALESSANDRA GUIDAZZI - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

[] Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 31/03/18

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ing. Stefano Rastelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 31/03/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO,
INFORMATICA, CONTRATTI E APPALTI

dott. Mauro Maredi

[] Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

[] Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO,
INFORMATICA, CONTRATTI E APPALTI

dott. Mauro Maredi

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA